

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2073

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(ANDREOTTI)

e dal Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Sociali
(MACCANICO)

di concerto col Ministro dell'Interno
(GAVA)

col Ministro delle Finanze
(FORMICA)

col Ministro del Tesoro
(CARLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(CIRINO POMICINO)

col Ministro della Pubblica Istruzione
(MATTARELLA)

col Ministro dei Lavori Pubblici
(PRANDINI)

col Ministro del Turismo e dello Spettacolo
(CARRARO)

col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali
(FACCHIANO)

e col Ministro per la Funzione Pubblica
(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1990

Provvedimenti a favore delle popolazioni di lingua slovena delle
province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della
provincia di Udine

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'unito disegno di legge si intende comporre in un unico sistema normativo la problematica delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava nell'udinese.

L'iniziativa tende, pertanto, ad una coordinata disciplina della materia, contribuendo ad una puntuale applicazione dell'articolo 6 della Costituzione nei confronti della popolazione slovena del Friuli-Venezia Giulia, che va salvaguardata nelle sue caratteristiche culturali, tutelandone e valorizzandone l'identità.

Con l'entrata in vigore degli accordi italo-jugoslavi di Osimo del 10 novembre 1975, ratificati con legge 14 marzo 1977, n. 73 - cessata l'efficacia del Memorandum d'intesa di Londra e dello Statuto speciale annesso e ferme restando le misure già adottate in attuazione degli stessi - si è demandato ai rispettivi ordinamenti di provvedere in maniera autonoma alla tutela di gruppi linguistici minoritari, «disinternazionalizzando» quindi il problema del trattamento da riservare alla minoranza italiana in Jugoslavia e a quella slovena in Italia. Pertanto, la tutela di questa ultima minoranza costituisce iniziativa da adottarsi nel diritto interno, sicchè la relativa legge è un atto dello Stato da emanare nell'esercizio della sua sovranità.

Va tenuto altresì conto che nel nostro ordinamento esistono attualmente norme miranti allo scopo di tutela della minoranza. Già nel Memorandum d'intesa di Londra del 1954 e nell'annesso Statuto speciale si prevedevano disposizioni per la tutela della minoranza jugoslava nella provincia di Trieste nell'ex zona A e di quella italiana nell'ex zona B; gli impegni da esse derivanti - pur in assenza di apposita ratifica parlamentare - sono stati, per quanto riguarda il nostro Paese, in larga parte attuati con provvedimenti legislativi o amministrativi e talora in via di fatto.

L'esigenza di dettare una normativa di tutela globale della popolazione slovena è stata in passato ed è tuttora avvertita dal Governo. Per

l'approfondimento delle relative tematiche fu costituita, nel dicembre 1977, un'apposita Commissione di studio presieduta dal professor Cassandro, composta di diciannove membri, di cui cinque appartenenti alla minoranza stessa; ai relativi lavori parteciparono anche esperti designati dalle varie forze politiche. Detta Commissione prese in esame tutti gli aspetti della problematica (uso pubblico della lingua slovena, ordinamento scolastico, istituzioni culturali, problemi socio-economici), giungendo - dopo lungo dibattito - a soluzioni concordate su alcuni temi, ma non sulla maggior parte delle questioni.

La problematica in esame si è già posta, inoltre, all'attenzione del Parlamento, dove sono state da lungo tempo presentate numerose proposte di legge.

Il punto di vista del Governo è che la tutela «globale» significhi considerazione in un unico contesto dei vari problemi concernenti le popolazioni minoritarie, ma non tutela indifferenziata che, in relazione ad effettive diversità esistenti, avrebbe carattere impositivo, non rispettoso delle popolazioni e non conforme all'articolo 3 della Costituzione.

Nella normativa predisposta si dà perciò atto della differenziazione emersa tra le popolazioni minoritarie delle province di Trieste e Gorizia da un lato e quelle della provincia di Udine dall'altro (queste inserite da secoli nei nostri territori e successivamente nella comunità nazionale ed aventi proprie tradizioni e forme idiomatiche peculiari).

In mancanza di elementi risultanti da censimento, che gli esponenti della minoranza slovena hanno sempre rifiutato, le «localizzazioni» sono state proposte in base a vari attendibili elementi, tra cui lo stesso Statuto speciale per Trieste, le ordinanze dell'ex Governo militare alleato (GMA), la frequenza nella scuola in lingua slovena e le indicazioni provenienti dalle stesse comunità e dalle autorità locali.

Ricorrendo al metodo di indicare nominativamente i comuni o la parte dei comuni ove

risultano insediati i nuclei di popolazione che formano soggetti da tutelare, si vuole risolvere legislativamente un problema che altrimenti darebbe luogo a controversie ed a ricorrenti polemiche.

In ogni caso nel presente disegno di legge è espressa (articolo 20), anche se non in forma imperativa e perentoria, la necessità di pervenire ad un censimento della minoranza ove risulti con chiarezza l'entità e dislocazione della medesima. Ovviamente il censimento non avrà le caratteristiche della dichiarazione di appartenenza come in Alto Adige, ma risulterà in forma segreta dallo spoglio delle schede censuarie.

Si prevedono poi differenziate forme di tutela che, naturalmente, sono più ampie per le popolazioni delle province di Trieste e Gorizia (uso pubblico della lingua, scuola, istituzioni culturali, ecc.).

Per i comuni della provincia di Trieste non indicati dal disegno di legge, per i quali esistono le forme di tutela derivanti dall'applicazione dello Statuto speciale per Trieste annesso al Memorandum d'intesa di Londra, viene espressamente previsto il mantenimento della tutela esistente e ciò assume importanza specialmente nell'insegnamento scolastico.

A tal proposito il presente disegno di legge, oltre ad introdurre nuovi istituti per la protezione della minoranza, al fine di assicurare che i livelli di protezione esistenti siano codificati, delega il Governo ad emanare un testo unico delle misure già in atto.

Connessa con la localizzazione della tutela, altra fondamentale caratteristica del presente disegno di legge è che il complesso delle disposizioni riguardanti l'uso della lingua slovena (articoli 2, 3 e 4) nei confronti degli organi ed uffici della pubblica Amministrazione hanno come riferimento istituzionale e territoriale il comune, ovvero (per Trieste e Gorizia) le circoscrizioni comunali.

Ciò si spiega con la particolare distribuzione del gruppo sloveno il quale, contrariamente a quanto avviene in Alto Adige e in Valle d'Aosta, ove i gruppi germanofono e francofono sono omogeneamente presenti in tutto il territorio di insediamento, è nella maggior parte addensato in determinati centri, come gli attendibili elementi sopra ricordati (in

assenza di un censimento ufficiale) hanno ormai messo in evidenza.

Consegue che il livello comunale appare come il più idoneo centro di imputazione e di localizzazione dei rapporti fra amministrazioni e cittadini di lingua slovena.

Estendere le misure di tutela anche nei rapporti con l'amministrazione a livello provinciale e regionale significherebbe abbandonare il criterio base secondo cui la protezione è da accordare non tanto ai singoli come tali, quanto ai singoli come componenti dei gruppi (le «minoranze» di cui all'articolo 6 della Costituzione) aventi una certa consistenza e localizzazione.

Anche sotto il profilo pratico non sarebbe coerente accertare la provenienza dei singoli per verificare se essi facciano parte delle comunità «protette» e consentire quindi ad essi l'uso della propria lingua materna. Si aggiunge che il costo da sostenere per attrezzare gli uffici pubblici a livello provinciale e regionale sarebbe esorbitante rispetto alla reale utenza.

Ciò del resto è anche in linea con le più recenti tendenze riformatrici in materia di enti locali, che mirano a costituire nelle istituzioni comunali il centro effettivo della vita amministrativa mediante l'affidamento di sempre maggiori funzioni attinenti ai rapporti sociali ed economici fra i cittadini e pubblica Amministrazione.

Occorre, altresì, sottolineare che sotto il profilo costituzionale i gruppi linguistici francofono e germanofono della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano godono di una tutela più incisiva e più articolata prevista espressamente dai rispettivi Statuti, rispetto a quella slovena per la quale nello Statuto del Friuli-Venezia Giulia non si rintraccia analoga disciplina.

Il testo che si sottopone all'esame è suddiviso in tre titoli: il primo, composto di venti articoli, si riferisce alle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e di Gorizia; il secondo, costituito di sei articoli, si occupa di quelle di origine slovena della provincia di Udine; il terzo fissa il termine di entrata in vigore di alcune norme per esigenze connesse con l'adeguamento della pubblica Amministrazione, nonchè fissa la copertura finanziaria.

L'articolo 1 elenca i destinatari delle misure legislative comprese nel suindicato titolo primo; sono i cittadini del gruppo linguistico sloveno nei comuni slavofoni della provincia di Trieste e in taluni comuni di quella di Gorizia. Come più sopra si è detto sono stati individuati quei comuni ove è maggioritaria la popolazione di lingua slovena, o nei quali, anche se minoritaria, è molto consistente. Per le città di Trieste e Gorizia sono state individuate le circoscrizioni ove viene usata la lingua slovena.

Con gli articoli 2 e 3 del capo I si affrontano i problemi connessi con l'uso privato della stessa in tutte le sue varie forme, in quanto costituzionalmente garantito. Le disposizioni in esame si riferiscono all'uso pubblico della lingua cui il cittadino è «facoltizzato» nei rapporti con la pubblica Amministrazione; a tale diritto corrisponde un analogo dovere da parte degli organi pubblici di fornire comunicazione e risposte in lingua slovena.

L'articolo 4 si occupa dell'uso della lingua nei consessi amministrativi, sia negli interventi orali che in quelli scritti.

Nelle medesime località, poi, l'articolo 5 prevede che lo sloveno possa essere usato anche nelle scritte pubbliche e nella toponomastica stradale.

L'articolo 6 fissa le modalità per consentire l'esercizio del diritto all'uso dello sloveno nei rapporti pubblici.

Il capo II, che comprende gli articoli dal 7 al 15, si occupa dei problemi connessi alle scuole in lingua slovena già esistenti. Si prevede, inoltre, un adeguamento dell'amministrazione scolastica per renderla maggiormente idonea ai compiti ad essa spettanti in ordine alla scuola con lingua d'insegnamento sloveno.

Gli articoli 16, 17 e 18, facenti parte del capo III, riguardano le attività culturali (Teatro stabile sloveno di Trieste).

L'articolo 19 concerne il mantenimento in vigore delle misure comunque adottate in attuazione dello Statuto speciale annesso al Memorandum d'intesa di Londra, recepite dalla legge di ratifica del trattato di Osimo.

L'articolo 20 autorizza il Governo a modificare l'indicazione delle località di applicazione della disciplina contenuta nel disegno di legge qualora, a seguito del censimento generale della popolazione, risultino consistenti modifiche nella compagine del gruppo linguistico. Il comma 4 dello stesso articolo delega il Governo ad emanare un testo unico che coordini le norme finora emanate a favore della minoranza slovena. Le procedure per l'emanazione del relativo provvedimento saranno quelle fissate dalla legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il titolo II è dedicato alle popolazioni di origine slovena della provincia di Udine che l'articolo 21 indica quali destinatarie delle disposizioni che seguono. Esse hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali.

I problemi relativi alla scuola vengono esaminati negli articoli dal 23 al 26; è prevista l'introduzione dello sloveno letterario, in attuazione di un programma organico di sperimentazione didattica, nelle scuole elementari site in quelle località dell'udinese che manifestino interesse. Ove tale sperimentazione, poi, abbia esito positivo, sarà possibile istituire corsi con lingua d'insegnamento sloveno nelle scuole secondarie con lingua di insegnamento italiana.

Anche per le scuole site nella provincia udinese è prevista la figura di un funzionario statale presso il provveditorato agli studi di Udine, con il compito di attendere ai problemi relativi alle tradizioni, alla cultura e agli idiomi locali.

RELAZIONE TECNICA

La struttura del disegno di legge non consente una quantificazione puntuale della spesa e pertanto gli oneri espressi sono molto orientativi.

In detto schema infatti, le misure, specie per quanto attiene quelle afferenti all'istruzione scolastica, sono espresse in forma ipotetica, vale a dire che certe iniziative vengono realizzate solo ove se ne ravvisi la necessità rispetto alle «effettive accertate esigenze». In verità, sempre con riferimento all'esempio scolastico, il calo che si va registrando della popolazione scolastica fa supporre che talune iniziative espansive debbano essere verosimilmente collegate solo ad una inversione della attuale tendenza demografica.

In questa ottica sono state fatte le valutazioni degli articoli che per la loro attuazione comportano oneri di spesa.

In attuazione dell'articolo 2, le Amministrazioni dello Stato e quelle locali debbono essere dotate di un contingente di interpreti che assistano il pubblico dipendente nelle esigenze di traduzione sia degli atti scritti che delle risposte verbali, quando questi viene interpellato.

Nella individuazione del numero degli interpreti si è tenuto conto che in sede locale gli uffici periferici dello Stato ed ancor più quelli degli enti locali hanno personale locale bilingue.

Pertanto, partendo dal dato che le località (comuni e circoscrizioni) interessate alla tutela sono dieci, e volendo dotare di due unità gli uffici statali presenti nei comuni (uffici postali, uffici di polizia, guardia di finanza, carabinieri, eccetera) e di un interprete gli uffici comunali (comune, centri ambulatoriali delle unità sanitarie locali, eccetera), si è ipotizzato un contingente di novantadue interpreti.

Per la retribuzione di tale personale si può fare ricorso sia al contratto di lavoro autonomo che ad assunzione. La forma contrattuale, molto più economica dell'assunzione organica è largamente prevista nella pubblica Amministrazione (uffici giudiziari, Ministero degli affari esteri, eccetera).

Si è scelto, comunque, come base di conteggio l'onere derivante dall'assunzione organica.

Il costo annuale per un interprete (VII livello) è di lire 33.128.000, di cui lire 3.500.804 per oneri riflessi.

Secondo la distribuzione sopra menzionata, vale a dire ottanta interpreti per l'Amministrazione statale e dodici per quella locale si avranno oneri per l'Amministrazione statale di lire 2.650.240.000, di cui lire 280.064.320 per oneri riflessi e lire 397.536.000 per trasferimento alla finanza locale. L'onere complessivo è di lire 3.047.776.000.

Va sottolineato che l'onere per l'Amministrazione statale è di gran lunga superiore rispetto a quella locale in quanto nei comuni contemplati dal disegno di legge risiede numeroso personale della guardia di finanza e dei carabinieri che hanno un contatto quotidiano con le popolazioni locali.

Per quanto riguarda, invece, il personale della pubblica sicurezza ed altri impiegati statali si prevede di operare con la sola indennità di bilinguismo.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto per la pubblica sicurezza l'indennità verrà corrisposta a due funzionari, nove ispettori, e centotrentotto sovrintendenti ed agenti per un totale di lire 415.000.000 e lire 16.000.000 saranno corrisposte per corsi di lingua slovena.

Per i restanti impiegati statali l'onere si valuta in lire 300.000.000 per indennità di bilinguismo e lire 10.000.000 per corsi di lingua slovena.

Tale onere soddisfa le esigenze contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6.

Per quanto attiene la spesa afferente alla scuola (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24 e 25 del disegno di legge) la situazione è la seguente.

Ai fini della quantificazione degli oneri recati dalle disposizioni contenute negli articoli sopra citati si ritiene utile fornire preliminarmente alcuni dati statistici sulla popolazione della regione Friuli-Venezia Giulia e delle sue province, sulla consistenza della minoranza slovena, nonché i dati complessivi, riferiti all'intero ambito regionale, della popolazione scolastica e del numero delle classi e delle unità scolastiche.

I dati relativi alle singole province sono dedotti, per la scuola, da quelli regionali secondo il rapporto tra popolazione provinciale e popolazione regionale. Ciò in quanto essi sono desunti dalla pubblicazione dell'ISTAT: «Le Regioni in cifre» - edizione 1989 - che, con riferimento all'anno scolastico 1987-1988, riporta le cifre aggregate su base regionale.

Si ha il seguente prospetto (i dati relativi alla minoranza slovena non risultano da pubblicazioni ufficiali):

	<i>Popolazione</i>	<i>di cui sloveni</i>
Regione	1.235.000	52.174 (4,3 per cento)
Trieste	284.000	24.706 (8,2 per cento)
Gorizia	145.000	10.533 (7,4 per cento)
Udine	530.000	16.935 (3,3 per cento)
Pordenone	276.000	-

	<i>Popolazione scolastica</i>	<i>Alunni</i>
Scuola elementare		53.640
Scuola media		47.118
Scuola secondaria superiore		58.009
	TOTALE ALUNNI ...	158.767

<i>Numero delle classi e delle unità scolastiche</i>	<i>Classi</i>	<i>Unità scolastiche</i>
Scuola elementare	3.972	605
Scuola media	2.314	200
Scuola secondaria superiore	3.014	167
TOTALI ...	9.300	972

Delineato il quadro dei dati globali di riferimento si possono fare le seguenti ipotesi circa gli oneri.

Con riferimento all'articolo 7 non si ravvisano oneri nel comma 1 in quanto viene confermata la legislazione vigente.

Nel comma 2 invece, dato, per ipotesi, che nelle province di Trieste e di Gorizia il 10 per cento delle classi della scuola secondaria - escludendo quindi la scuola elementare - (numero di classi da calcolare in 1/3 di quelle complessive funzionanti nella Regione e, cioè, in 1.776 classi) chiedano l'istituzione di corsi di insegnamento in lingua slovena e dato, sempre per mera ipotesi, che si possa organizzare un corso ogni due classi, si avrebbe: $1/10$ di 1776 = $178 : 2 = 89$ corsi.

Per un insegnamento di due ore settimanali, riferendo a diciotto ore ciascun posto di insegnamento, secondo la composizione oraria *standard* delle cattedre nella scuola secondaria, si avrebbero circa 10 docenti da assumere (89 corsi \times due ore settimanali = 178 ore : $18 =$ circa 10 posti di insegnamento).

L'onere finanziario annuo per un docente secondario, con 0 anni di anzianità, è di lire 30.000.000 circa.

L'onere complessivo è pertanto il seguente: lire 30.000.000 \times 10 = lire 300.000.000.

L'articolo 8 non comporta oneri a condizione che l'insegnamento delle tradizioni e della cultura locali sia inserito nell'insegnamento di materie affini (per esempio, nell'insegnamento della storia o della letteratura o della storia dell'arte).

L'articolo 9 comporta l'assunzione di due funzionari che abbiano almeno la VII qualifica.

Un funzionario di VII qualifica, con 0 anni di anzianità, comporta un onere finanziario annuo di circa lire 33.128.000 (di cui per oneri riflessi lire 3.387.527). L'onere complessivo è pertanto: lire 33.128.000 \times 2 = lire 66.256.000.

Riguardo all'articolo 10 si tratta di creare un altro istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi.

L'onere finanziario annuo per il contributo di funzionamento da assicurare al nuovo istituto si può calcolare nel 20 per cento del contributo attualmente erogato all'IRRSAE (Istituto regionale per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi) del Friuli-Venezia Giulia, atteso che tale è il peso percentuale approssimativo che viene dato, nella determinazione di tale ultimo contributo, alle esigenze della minoranza slovena.

Si ha, pertanto, approssimativamente: $1/5$ di lire 450.000.000 = lire 90.000.000 annue.

Con riferimento all'articolo 11 l'onere di incremento del fondo di cui all'articolo 8 della legge n. 932 del 1973 dovrebbe essere di lire 25.500.000 (lire 120.000.000 - lire 94.500.000, che è l'attuale stanziamento del capitolo 1132 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione). Poichè la Commissione bilancio del Senato, in sede referente, nella seduta del 27 ottobre ultimo scorso, nel discutere del bilancio, ha accolto un emendamento che ha portato lo stanziamento di detto capitolo a lire 200.500.000, l'articolo in argomento non comporta oneri.

L'articolo 12 non comporta oneri di rilievo.

Riguardo all'articolo 13, l'istituzione di un Conservatorio di musica di piccole dimensioni, con trenta unità di personale (direttore amministrativo, personale di segreteria ed ausiliario e personale docente) comporta un onere annuo di lire 800.000.000.

L'articolo 14 è meramente confermativo della legislazione vigente. Non comporta oneri.

Per quanto attiene l'articolo 23, comma 1, per l'assunzione dei docenti, con idioma materno corrispondente a quello locale, ai quali è affidata la trattazione degli argomenti relativi alle tradizioni ed alla cultura locali, si avrebbe un onere finanziario di lire 812.000.000. Tale fabbisogno tiene conto della retribuzione di 29 insegnanti di scuola materna, che integreranno il personale docente già in servizio nelle sezioni funzionanti nei comuni indicati nell'articolo 23 (lire 28.000.000 × 29 = lire 812.000.000).

Per le scuole elementari, tenendo per effettiva la percentuale del 3,3 per cento della presenza slovena (o slava) nella provincia di Udine e calcolando in 1.600 le classi per tale grado di scuola, si avrebbe un numero presumibile di 53 classi richiedenti l'insegnamento facoltativo della lingua slovena o dell'idioma slavo. Ipotizzando 2 ore settimanali di insegnamento per classe, si ha un monte di 106 ore, che va diviso per 24 (orario settimanale di insegnamento obbligatorio nella scuola elementare). Si hanno pertanto circa 4 posti di insegnamento.

Un insegnante elementare, con 0 anni di anzianità, comporta un onere annuo di lire 28.000.000.

L'onere complessivo sarebbe perciò così determinato: lire 28.000.000 × 4 = lire 112.000.000.

Riguardo all'articolo 24, ogni classe sperimentale, per le sue peculiarità organizzative di maggiore flessibilità, viene a costare il 33 per cento in più di una classe normale, la quale, nella scuola secondaria, ha un costo medio approssimativo di lire 70.000.000 annui. Si avrebbe pertanto un costo aggiuntivo per ciascuna classe sperimentale di lire 22.000.000.

Nel ricordare che la percentuale presunta della popolazione di lingua slovena o di idioma slavo in provincia di Udine è del 3,3 per cento ed ipotizzando conseguentemente che il 3,3 per cento delle classi di scuola secondaria della provincia medesima si trasformino in sperimentali, si avrebbe, per circa 70 classi (3,3 per cento di 2.131 classi di scuola media e di scuola secondaria superiore) un incremento complessivo di spesa di lire 1.540.000.000 (22.000.000 × 70).

Per quanto attiene le spese inerenti al settore cultura, è interessato l'articolo 16. Sulla base della spesa storica relativa ai programmi finalizzati a sostenere iniziative culturali, ricreative e sportive che la Regione già predispone, si desume che il contributo statale può essere valutato in lire 490.000.000.

Per quanto riguarda il Teatro stabile sloveno di cui all'articolo 17, non si prevedono ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il disegno di legge per il bilancio triennale 1990-1992 prevede già dei finanziamenti per il contributo a detto Teatro gravanti sulla tabella di spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo. A tal proposito si fa presente che per la stagione 1988-1989 detto Ministero ha erogato contributi al Teatro stabile sloveno per lire 800.000.000.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO GENERALE

Interpreti	L.	3.047.776.000
Indennità bilinguismo	»	415.000.000
Indennità bilinguismo	»	300.000.000
Corsi di lingua	»	26.000.000
Scuola	»	3.720.256.000
Trasferimento regione Friuli-Venezia Giulia	»	490.000.000
		<hr/>
	TOTALE ...	L. 7.999.032.000
Arrotondamento	L.	8.000.000.000

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****Art. 1.**

1. Nei comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico e San Dorligo della Valle della provincia di Trieste, nei comuni di Doberdò del Lago, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo della provincia di Gorizia e nelle circoscrizioni comunali Altopiano Est e Altopiano Ovest del comune di Trieste e Piuma - Oslavia - San Marco e Sant'Andrea del comune di Gorizia, i cittadini del gruppo linguistico sloveno fruiscono, come singoli e nelle loro organizzazioni ed associazioni, della tutela delle caratteristiche etnico-culturali, delle tradizioni e della lingua, secondo le disposizioni del presente titolo.

CAPO I**Art. 2.**

1. Fermi restando i principi del libero uso della lingua slovena nelle relazioni private in tutte le sue varie forme e della ufficialità della lingua italiana, nelle località indicate all'articolo 1 i cittadini del gruppo linguistico sloveno hanno diritto di usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici delle amministrazioni comunali o circoscrizionali aventi sede in dette località, nonchè con gli uffici periferici e servizi della pubblica Amministrazione aventi competenza a livello comunale, con sede in detti territori.

2. Gli organi ed uffici di cui al comma 1 se interpellati in lingua slovena rispondono nella stessa lingua:

- a) nelle comunicazioni verbali, di norma, direttamente o per il tramite di un interprete;
- b) nella corrispondenza, con la traduzione che accompagna il testo italiano.

Art. 3.

1. Gli atti e i provvedimenti amministrativi di qualunque specie adottati dagli organi ed uffici e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, che riguardino cittadini del gruppo linguistico sloveno residenti nelle località indicate all'articolo 1, sono accompagnati da traduzione in lingua slovena. Ove tali atti siano rilasciati in base a moduli predisposti, al testo italiano si aggiunge la traduzione in lingua slovena.

2. Gli atti scritti di carattere generale, emanati dagli organi ed uffici di cui al comma 1, sono accompagnati dalla traduzione in lingua slovena nelle località indicate nell'articolo 1.

Art. 4.

1. Nelle località indicate all'articolo 1 i cittadini del gruppo linguistico sloveno hanno facoltà di usare nelle adunanze dei consigli comunali ovvero, per Trieste e Gorizia, dei consigli circoscrizionali la propria lingua in tutti gli interventi orali e scritti, nonché nella presentazione di proposte, mozioni ed interrogazioni, con verbalizzazione anche in sloveno.

2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione in italiano dell'intervento orale in via contestuale, nonché a quella degli atti scritti.

Art. 5.

1. Nei comuni indicati all'articolo 1 le amministrazioni interessate hanno facoltà di usare, in aggiunta alla dizione italiana, anche quella slovena, nelle insegne degli uffici comunali, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le scritte pubbliche comunali, nonché nei gonfaloni.

2. Nelle stesse località, in base alle modalità stabilite dalla legge regionale, può essere indicato nelle denominazioni relative alla toponomastica e alla segnaletica stradale anche il toponimo in lingua slovena.

Art. 6.

1. Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono a reclutare traduttori interpreti secondo i rispettivi ordinamenti.

CAPO II

Art. 7.

1. Nelle località indicate all'articolo 1, in relazione alle proposte dei comuni interessati e alle indicazioni formulate dai consigli scolastici distrettuali e sentito il parere del consiglio scolastico provinciale e della commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, il Ministero della pubblica istruzione istituisce, in ragione delle effettive accertate esigenze, scuole di ogni ordine e grado con lingua d'insegnamento slovena.

2. Al fine di soddisfare in via di urgenza le esigenze di cui al comma 1 e con riguardo agli aspetti organizzativi e finanziari, possono essere istituiti corsi d'insegnamento in lingua slovena nelle scuole con lingua di insegnamento italiana. L'istituzione ha luogo, su deliberazione del consiglio di istituto, previo parere del consiglio dei docenti e sulla base delle richieste avanzate dagli alunni interessati.

3. Il personale per i corsi di insegnamento in lingua slovena dovrà essere scelto tra i docenti di madre lingua slovena o mediante l'assegnazione di ore aggiuntive al personale già di ruolo o mediante il conferimento di supplenze temporanee.

Art. 8.

1. I programmi di insegnamento nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Tra le materie di insegnamento delle suddette scuole è compreso l'insegnamento delle tradizioni e della cultura locali.

Art. 9.

1. Nell'ambito di ciascuno dei provveditorati agli studi di Trieste e Gorizia è istituito un ufficio per la trattazione degli affari riguardanti le scuole di lingua slovena. A ciascuno di tali uffici è addetto un funzionario statale avente qualifica funzionale non inferiore al VII livello, nominato a seguito di pubblico concorso cui sono ammessi a partecipare cittadini con perfetta conoscenza della lingua slovena aventi il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per i pubblici concorsi.

Art. 10.

1. È istituito, con sede a Gorizia, l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi delle scuole con lingua d'insegnamento slovena. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

2. La composizione degli organi dell'Istituto di cui al comma 1, il loro funzionamento e gli aspetti relativi al personale sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia sulla base di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 11.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1989, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 120 milioni annui. Esso può essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione di dispense scolastiche, nonché a favore di autori di testi e dispense non cittadini italiani, appartenenti all'area culturale slovena.

Art. 12.

1. I diplomi rilasciati dalle scuole e dagli istituti statali con lingua d'insegnamento slove-

na e le schede di valutazione sono compilati in lingua italiana, con contestuale traduzione in lingua slovena, su appositi moduli predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 13.

1. Il Centro musicale sloveno di Trieste «Glasbena Matica» è riconosciuto come conservatorio di musica statale.

2. I programmi di insegnamento dell'istituto sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze dell'insegnamento della cultura musicale slovena, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 14.

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, 22 dicembre 1973, n. 932, e successive modifiche, all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e all'articolo 8 della legge 14 gennaio 1975, n. 1.

Art. 15.

1. Nei corsi di formazione professionale istituiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia possono essere previste sezioni con lingua d'insegnamento slovena.

CAPO III

Art. 16.

1. Ai programmi che la Regione predispone, nell'esercizio della competenza statutaria in materia di istituzioni culturali, ricreative e sportive, musei e biblioteche di interesse locale, lo Stato contribuisce annualmente, al fine di assicurare la tutela delle istituzioni di

lingua slovena, nei limiti della spesa autorizzata dall'articolo 28.

2. Per gli anni seguenti si provvede ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17.

1. Il Teatro stabile sloveno di Trieste è riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica con particolari caratteristiche, anche agli effetti delle relative sovvenzioni da parte dello Stato nell'ambito dei fondi a ciò destinati.

Art. 18.

1. È autorizzata l'assegnazione dell'edificio denominato «Narodni Dom» sito in rione San Giovanni di Trieste, appartenente al demanio statale, a favore della società per azioni «Dom immobiliare triestina» per essere destinato a casa di cultura della minoranza etnica slovena della provincia di Trieste, con divieto di alienazione a qualsiasi titolo ed esclusa ogni diversa destinazione.

2. L'assegnazione è disposta con decreto del Ministro delle finanze secondo il regime di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.

CAPO IV

Art. 19.

1. Fermo quanto disposto dalla presente legge, sono mantenute in vigore, in quanto da essa non recepite, le misure adottate con atti aventi valore normativo in attuazione dello Statuto speciale annesso al Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73, di ratifica degli accordi di Osimo.

Art. 20.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno,

sentito il Consiglio dei Ministri, può essere modificato l'elenco dei comuni e delle circoscrizioni di cui all'articolo 1 qualora, a seguito di eventuali rilevazioni effettuate in occasione dei censimenti generali della popolazione, risulti l'esistenza in altri comuni di consistenti nuclei di popolazioni di lingua slovena, ovvero risulti nei comuni indicati una esigua esistenza della minoranza stessa.

2. Con la stessa procedura si provvede alle variazioni delle circoscrizioni comunali stabilite dallo stesso articolo 1 qualora le amministrazioni comunali attuino una diversa configurazione delle circoscrizioni con riferimento all'esistenza di una consistente minoranza slovena.

3. Il decreto di cui ai commi 1 e 2 è emanato entro un anno dalla pubblicazione ufficiale dei dati del censimento, ovvero entro un anno dalla esecutività delle delibere con le quali i comuni hanno provveduto alla modifica delle circoscrizioni.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge intese a riordinare, coordinare ed integrare tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, nonchè a riunirle in un testo unico con facoltà di integrarle e modificarle, secondo i seguenti criteri:

- a) semplificazione delle norme con eliminazione di ogni duplicazione di disposizioni;
- b) coordinamento delle norme con quelle stabilite dalla presente legge;
- c) revisione e tipizzazione delle procedure;
- d) adeguamento della normativa alle competenze attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

5. Il decreto legislativo di cui al comma 4 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti nelle rispettive materie.

TITOLO II

Art. 21.

1. Nei comuni di Attimis, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Montenars, Nimis, Pre-

potto, Pulfero, Resia, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano della provincia di Udine, alle popolazioni locali di origine slava è assicurata la valorizzazione delle iniziative e attività culturali, nonchè il rispetto della toponomastica e delle tradizioni, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 22.

1. I consigli comunali possono stabilire nei loro regolamenti l'uso dell'idioma locale da parte dei consiglieri relativamente alle adunanze dei rispettivi consigli comunali, assicurando la verbalizzazione delle adunanze stesse nella lingua italiana.

Art. 23.

1. Nelle scuole materne pubbliche site nei comuni di cui all'articolo 21, ove i genitori ne facciano richiesta, la programmazione educativa comprenderà anche argomenti relativi alle tradizioni e alla cultura locale di origine slava. L'insegnamento di detti argomenti sarà svolto a mezzo di docenti assunti, ove occorra, a tempo determinato, per i quali l'idioma materno corrisponda a quello locale.

2. Nelle scuole elementari site nei predetti comuni, ove i genitori ne facciano richiesta, viene impartito l'insegnamento facoltativo della lingua letteraria slovena, ovvero dell'idioma locale di origine slava, in attuazione di un programma di sperimentazione didattica rivolto all'arricchimento della formazione dell'alunno. A tal fine si procede anche all'assunzione di apposito personale docente mediante conferimento di supplenze temporanee.

3. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, sono definite le modalità di elaborazione e di attuazione degli orientamenti educativi e dei programmi didattici di cui ai commi 1 e 2, nonchè le modalità ed i requisiti per la nomina degli insegnanti.

Art. 24.

1. Nelle scuole secondarie site nelle località di cui all'articolo 21 possono essere istituiti dal Ministero della pubblica istruzione, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, dopo cinque anni dall'inizio della sperimentazione didattica, corsi separati con lingua d'insegnamento slovena, destinati agli alunni già indirizzati ai programmi della predetta sperimentazione. L'istituzione di tali corsi è subordinata alle effettive esigenze risultanti dall'attuazione della sperimentazione didattica, dalle richieste dei genitori e dallo sviluppo equilibrato degli studi.

Art. 25.

1. Per la trattazione degli affari concernenti l'attuazione degli articoli 23 e 24 e per i connessi adempimenti amministrativi, è preposto un funzionario statale, con VIII o IX qualifica funzionale, del provveditorato agli studi di Udine, che abbia adeguata conoscenza dei problemi attinenti alle tradizioni, alla cultura e agli idiomi locali.

Art. 26.

1. Alle popolazioni di cui all'articolo 21 si estendono le disposizioni di cui all'articolo 16, in quanto applicabili, con riferimento alle specifiche esigenze di tutela dei gruppi destinatari.

TITOLO III

Art. 27.

1. Le norme di cui agli articoli 2 e 3 hanno applicazione a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle esigenze connesse con l'adeguamento degli uffici della pubblica Amministrazione.

Art. 28.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia», iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.